

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Compliance fiscale a 360°

L'adempimento collaborativo si allarga: soglia a 500 mln (100 nel 2028), scudo sanzionatorio, termini di accertamento più brevi e confronto rafforzato col fisco

L'adempimento collaborativo esce dalla nicchia dei grandissimi gruppi. Dal 2026 la soglia di accesso scende a 500 milioni di euro. In cambio della trasparenza preventiva arrivano uno scudo sanzionatorio più robusto, termini di accertamento più brevi e un confronto rafforzato con l'Agenzia. E la circolare 6/E del 6 agosto 2026 mette ordine nella nuova stagione della collaborazione tra fisco e impresa.

Felicioni a pag. 5

Dall'Agenzia delle entrate un piccolo manuale operativo sull'adempimento collaborativo

Una compliance fiscale per tutti Il nuovo regime si basa sulla scambio trasparenza-certezza

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

L'adempimento collaborativo esce dalla nicchia dei grandissimi gruppi e si prepara a diventare un modello più ampio di gestione del rischio fiscale. Dal 2026 la soglia di accesso scende a 500 milioni di euro, mentre per molte imprese già ammesse il 31 dicembre segna il primo vero banco di prova: attestare che il Tax control framework ha funzionato nel 2024 e nel 2025. In cambio della trasparenza preventiva arrivano uno scudo sanzionatorio più robusto, termini di accertamento più brevi e un confronto rafforzato con l'Agenzia.

La circolare 6/E del 6 agosto 2026 mette ordine nella nuova stagione dell'adempimento collaborativo. La parte più utile per imprese e professionisti è quella costruita a domande e risposte, che raccoglie i dubbi emersi nel Forum delle imprese aderenti e nel confronto con associazioni e ordini. Ne esce un manuale operativo su chi può entrare nel regime e su ciò che deve fare per ottenere i benefici promessi.

La platea si allarga. Il primo messaggio è che la cooperative compliance cambia scala. Nata per un numero ristretto di contribuenti di dimensioni eccezionali, dal 2026 è accessibile ai soggetti con almeno 500 milioni di euro di ricavi o volume d'affari

e dal 2028 la soglia scenderà a 100 milioni.

A questa apertura si aggiunge l'ingresso "per trascinarsi" delle società appartenenti allo stesso gruppo civilistico, anche se prive del requisito dimensionale, quando almeno una società supera la soglia e il gruppo adotta un sistema integrato e certificato di controllo del rischio fiscale, gestito in modo unitario. Non è più, quindi, un dossier riservato alla sola capogruppo: può diventare un progetto organizzativo esteso alle controllate.

Il Tcf entra nella governance. Il salto di platea richiede però un salto di qualità nei controlli. La circolare insiste sul passaggio da un Tax control framework costruito secondo un modello aperto a un sistema più standardizzato, verificabile e certificato.

Il Tcf non è una raccolta di procedure da mostrare al Fisco al momento dell'ingresso. Deve identificare i rischi fiscali e contabili con impatto tributario, assegnare responsabilità, documentare i test e garantire flussi informativi verso gli organi aziendali. La strategia fiscale diventa così materia da consiglio di amministrazione, non una questione confinata nell'ufficio tax.

Le imprese che dispongono già dei controlli sull'informativa finanziaria previsti dalla legge 262 o dalla disciplina statunitense Sox posso-

no valorizzarli, evitando duplicazioni. Il Tax risk officer può fare affidamento sui test e sulle relazioni del dirigente preposto o del responsabile Sox, purché il collegamento con la mappa dei rischi fiscali sia tracciato.

Dove questi presidi non esistono, l'impresa può scegliere tra una relazione unica, affidata a un Tax risk officer con adeguate competenze, e un modello a doppia relazione per dato contabile e rischio tributario. La scelta va motivata e formalizzata.

Il calendario, intanto, non concede molto spazio. Per i contribuenti già ammessi, o che avevano già presentato istanza alla data del 18 gennaio 2024, la prima attestazione di efficacia operativa deve riguardare i controlli svolti nel 2024 e nel 2025 e, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, va acquisita entro il 31 dicembre 2026.

Non basta dunque disegnare il sistema: occorre dimostrare che i controlli hanno funzionato in modo continuativo. Le verifiche successive copriranno l'intero triennio e potranno essere orga-



nizzate anche con cadenza annuale o biennale, ma non ridotte a una fotografia scattata alla scadenza.

Lo scudo per i rischi comunicati. È questo il prezzo dei benefici. La riforma ha rafforzato la "penalty protection": niente sanzioni amministrative sui rischi comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, attraverso interpello abbreviato o comunicazione di rischio completa degli elementi necessari. La tutela può operare anche per i rischi interpretativi sotto le soglie di materialità, se l'impresa sceglie di portarli comunque all'attenzione dell'Agenzia. Il punto decisivo non è soltanto avere inserito una voce in una matrice, ma consentire all'ufficio di comprendere il caso concreto prima della dichiarazione o della relativa scadenza fiscale.

La circolare fissa qui un confine netto. Per i comportamenti che confluiscono in dichiarazione, la comunicazione resta preventiva se arriva entro il termine ordinario di presentazione. Non basta inviarla dopo la scadenza e prima di una dichiarazione integrativa o tardiva.

Inoltre, la condotta effettiva deve corrispondere a quella rappresentata: l'impresa può anche non condividere la soluzione giuridica dell'Agenzia, secondo il principio "dell'agree to disagree", ma non può cambiare i fatti o utilizzare il confronto preventivo come copertura per un comportamento diverso.

Ancora più rilevante è il versante penale. Per i rischi comunicati correttamente non si configura il reato di dichiarazione infedele e viene meno l'obbligo di trasmettere la notizia di reato.

Non è però uno scudo generalizzato. Restano fuori le condotte simulatorie o fraudolente e l'indicazione di elementi passivi inesistenti sul piano fattuale. La precisazione è essenziale: la cooperative compliance protegge il rischio interpretativo reso trasparente, non l'occultamento dei fatti.

Passato e termini di accertamento. Una finestra è aperta anche sul passato. Il contribuente appena ammeso può sottoporre all'Agenzia fattispecie relative a periodi d'imposta precedenti,

beneficiando dello stesso regime premiale, purché la comunicazione avvenga entro 120 giorni dal provvedimento di ammissione e prima dell'avvio di attività di accertamento o di indagini penali sul rischio segnalato. È un ingresso con "pulizia preventiva", che richiede una ricognizione rapida e completa delle posizioni pregresse.

Accanto allo scudo sulle sanzioni, la riforma accorcia i tempi dell'incertezza. Per i contribuenti con Tcf certificato i termini di decadenza dell'accertamento si riducono di due anni; un ulteriore anno può essere guadagnato con la certificazione tributaria, il cosiddetto visto pesante. Il vantaggio si perde, con riapertura dei termini ordinari, quando emergono documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici, raggiri o altre condotte fraudolente.

Anche qui la logica è lineare: più informazione viene resa disponibile durante il periodo d'imposta, meno tempo serve per un controllo successivo.

Contraddittorio e ravvedimento. La maggiore certezza non coincide, tuttavia, con l'assenza di dialettica. Prima di formalizzare una risposta negativa a un interpello o a una comunicazione di rischio, l'Agenzia deve inviare uno schema della propria posizione e lasciare almeno 30 giorni per le osservazioni; il termine della risposta resta sospeso per 60 giorni. Il confronto può svolgersi anche verbalmente, in presenza o da remoto, fermo restando l'invio delle osservazioni scritte.

È un passaggio che può ridurre il contenzioso, perché consente di correggere incomprensioni sui fatti prima che le posizioni si cristallizzino.

La stessa impostazione si ritrova nel ravvedimento guidato. L'impresa che individua un errore, o decide di adeguarsi alle indicazioni ricevute, può chiedere un confronto sul calcolo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni e far valere tutte le forme di riduzione o disapplicazione previste dalla legge. Il risultato è un ravvedimento meno esposto a disaccordi sul quantum. Anche l'uscita dal regime è preceduta dal

contraddittorio e, in caso di inosservanza degli impegni, da 120 giorni di osservazione, prorogabili una volta, per rimuovere le criticità. Nessuna seconda possibilità in presenza di frode.

La nuova macchina amministrativa. A rendere credibile l'allargamento della platea dovrà essere anche la macchina amministrativa.

Dal 1° aprile 2026 opera una Direzione specialistica con sedi a Roma e Milano, rafforzata con l'assunzione di 350 funzionari dedicati e chiamata a svolgere il ruolo di interfaccia unica, gestire il dialogo preventivo e i controlli, seguire gli accordi preventivi unilaterali e riprendere il tutoraggio.

Anche la Guardia di finanza, prima di avviare attività istruttorie su un aderente, deve coordinarsi con l'Agenzia secondo il protocollo sottoscritto nel 2025.

Per le imprese, la promessa è quella di un interlocutore stabile; la prova sarà la capacità di assicurare risposte rapide e uniformi quando il numero degli aderenti crescerà.

Il modello oltre la soglia. Il modello si estende anche oltre la platea formale. I contribuenti sotto soglia possono optare per un Tcf e ottenere la protezione amministrativa e penale sui rischi sottoposti preventivamente a interpello, in assenza di frode e con piena corrispondenza dei fatti.

Il controllo fiscale interno diventa così un pezzo della governance ordinaria, non soltanto il requisito d'ingresso in un club di grandi gruppi. La circolare, in definitiva, rende più nitido lo scambio su cui poggia il nuovo regime: trasparenza in cambio di certezza.

La convenienza è consistente, ma non automatica. Richiede mappe aggiornate, responsabilità chiare, test documentati, tempi presidiati e coinvolgimento dei vertici.

Per imprese e consulenti il lavoro comincia prima dell'interpello, dentro i processi aziendali: il rischio fiscale smette di essere gestito solo quando nasce una contestazione e diventa una variabile da governare mentre le decisioni vengono prese.

—● Riproduzione riservata —■

Cooperative compliance: soglie, scadenze e benefici		
Passaggio	Regola chiave	Data o condizione
Accesso	Ricavi o volume d'affari almeno pari a 500 milioni; soglia a 100 milioni	Dal 2026; dal 2028
Attestazione Tcf	Efficacia operativa dei controlli svolti nel 2024 e nel 2025	Entro il 31 dicembre 2026
Benefici	Penalty protection; accertamento ridotto di 2 anni (-3 con visto pesante)	Rischi comunicati; Tcf certificato